

Risposta al quesito del 25/01/2022

Domanda

Con la presente si chiede conferma che in caso di concorrente in possesso di attestato SOA per prestazioni di progettazione e costruzione, non sia necessario dichiarare e dettagliare i requisiti per la progettazione di cui all'art. 8) ma sia sufficiente trasmettere il suddetto attestato SOA

Risposta

Rispetto al quesito posto si rileva come l'art. 8.2.b) del bando di gara preveda espressamente, peraltro in linea con l'art. 59, comma 1bis. d.lgs. 50/2016 che "per i concorrenti attestati per prestazioni di progettazione e costruzione per le categorie e le classifiche relative ai lavori della presente gara, i requisiti prescritti per i progettisti devono essere posseduti tramite un progettista associato (anche mediante Raggruppamento Temporaneo di Progettazione) o indicato in sede di domanda di partecipazione laddove i predetti requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff tecnico di progettazione".

Ne consegue che il concorrente, in possesso della SOA di costruzione e progettazione per tutte le categorie previste dal bando di gara:

- i) può dimostrare il possesso dei requisiti tramite il proprio staff di progettazione, senza obbligatoriamente costituire un raggruppamento o indicare un progettista, singolo o associato;
- ii) dovrà flaggare, nel modulo di domanda di partecipazione, in corrispondenza della parte relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del bando, la sola casella " essendo qualificato/i per prestazioni di progettazione e costruzione per le categorie e le classifiche relative ai lavori di gara, i requisiti prescritti sono dimostrati tramite il proprio staff di progettazione"